

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Sez. Staccata di Pescara

Ricorso con contestuale istanza di misura cautelare

monocratica ex art. 56 c.p.a. e collegiale

Per i sigg.ri **DI SARIO Nicolina Barbara**, nata a Ortona (CH) il 04/12/1973 e residente a Torrevicchia teatina (CH) in via Palermo 14 (c.f. DSRNLN73T44G141Q), **CELLUCCI Silvia**, nata a Guardiagrele (CH) il 9/3/82 e residente a Chieti scalo in via Atene 15, (c.f. CLLSLV82C49E243E), **D'INTINO Lorenzo**, nato a Pescara il 29/11/84 e ivi residente in via Stradonetto 79 (c.f. DNTLNZ84S29G482U), **FANTE Vera**, nata a Lanciano (CH) il 15/7/77 e residente a Rosciano (PE) in c.da Piano Ciero 29 (c.f. FNTVRE77L55E435S), **GATTONE Cinzia**, nata a Ortona (CH) il 4/9/71 e residente a Francavilla al mare (CH) in via T. Bruni 31 (c.f. GTTCNZ71P44G141J), **DE SIMONE Manuel**, nato a Pescara il 29/6/89, residente a Pescara in via Colle Marino 49 (c.f. DSMMNL89H29G48NP), **DELFINO Mohenjo**, nato a Pescara il 22/5/87 e ivi residente in via Tirino 419 (c.f. DLFMNJ87E22G482M), **NARCISO Stefano**, nato a Milano il 21/8/76 e residente a Montesilvano in via Leopardi 29 (c.f. NRCSFN76M21F205W), **LALAMA Sabatino**, nato a Popoli il 17/7/76 e residente a Pacentro (AQ) in Vico I Largo delle Aie 18 (c.f. LLMSTN76L17G878S), rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura rilasciata in separato foglio da intendersi stesa in calce al presente atto, dagli avv.ti Cesidio Buccilli (C.F.: BCCCSD77A05G482M – p.e.c.: avvcesidiobuccilli@puntopec.it) e Marcello Angelo Di Iorio (C.F.: DRIMCL70D01F777L – p.e.c.: avvmarcelloangelodiiorio@puntopec.it), entrambi del Foro di Pescara, con domicilio eletto presso lo studio del primo in

Cappelle Sul Tavo (PE) alla P.zza Marconi n. 31 e domicilio digitale presso la seguente p.e.c. estraibile dal Reginde: avvcesidiobuccilli@puntopec.it (i quali dichiarano che le comunicazioni relative al processo possono inoltrarsi al seguente numero di fax: 0854211643 – ed alle seguenti P.E.C.: avvcesidiobuccilli@puntopec.it - avvmarcelloangelodiiorio@puntopec.it);

Ricorrenti;

Contro

il **COMUNE DI PESCARA**, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, in Pescara alla P.zza Italia n. 1;

- Amministrazione resistente;

nonché contro

la sig.ra **SATIRO Giulia**, residente in Pescara alla via Clitunno n. 59;

il sig. **RAPAGNETTA Umberto**, residente in Pescara alla via Monte Luco n. 20;

il sig. **PELUSI Cristian**, residente in Giulianova (TE) alla via Gramsci n. 70;

- controinteressati;

per l'annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare

monocratica ex art. 56 c.p.a. e collegiale

degli atti e provvedimenti relativi alle prove scritte e successivi del concorso pubblico per esami indetto dal Comune di Pescara per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza – Categoria giuridica C (posizione economica C1) a tempo indeterminato e pieno (bando pubblicato con nota prot. n. 179685 del 16.11.2018) e segnatamente:

- della comunicazione delle date di svolgimento delle prove orali del suddetto concorso pubblicata priva di protocollo sul sito internet del Comune di Pescara in data 20.11.2019 (**doc. n. 1**);

- dell'elenco degli ammessi alla prova orale pubblicata priva di protocollo sul sito internet del Comune di Pescara in data 28.11.2019 e comunicazione data e sede delle prove orali (**doc. n. 2**);
 - della comunicazione dell'appello delle prove orali pubblicata priva di protocollo sul sito internet del Comune di Pescara il 06.12.2019 (**doc. n. 3**);
 - della pubblicazione dei criteri di valutazione delle prove scritte e delle tracce per le prove scritte, recante la data dell'11.12.2019, pubblicata priva di protocollo sul sito internet del Comune di Pescara in data 13.12.2019 (**doc. n. 4**);
 - dell'esito della prova orale, pubblicato privo di protocollo sul sito internet del Comune di Pescara in data 18.12.2019 (**doc. n. 5**);
 - della determinazione di approvazione della graduatoria di merito prot gen. n. 2716 del 31.12.2019 (**doc. n. 6**) e relativo allegato A recante graduatoria di merito del concorso pubblico per esami indetto dal Comune di Pescara per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza – Categoria giuridica C (posizione economica C1) a tempo indeterminato e pieno. Allegato A pubblicato privo di protocollo sul sito internet del Comune di Pescara in data 31.12.2019 (**doc. n. 6 bis**);
 - del primo verbale di commissione del 21.10.2019, comunicato a seguito di istanza di accesso agli atti in data 30.12.2019 (**doc. n. 7**);
 - del secondo verbale di commissione del 23.10.2019, comunicato a seguito di istanza di accesso agli atti in data 30.12.2019 (**doc. n. 8**);
 - del terzo verbale di commissione del 20.11.2019, comunicato a seguito di istanza di accesso agli atti in data 30.12.2019 (**doc. n. 9**);
 - del quarto verbale di commissione del 22.11.2019, comunicato a seguito di istanza di accesso agli atti in data 30.12.2019 (**doc. n. 10**);
- nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali, non resi

ostensibili dalla P.A. a seguito di accesso agli atti amministrativi ovvero allo stato comunque non conosciuti, con espressa riserva di formulazione di ricorso per motivi aggiunti.

FATTO

I ricorrenti hanno partecipato al concorso pubblico per esami indetto dal Comune di Pescara per la copertura di 15 posti di istruttore di vigilanza – Categoria giuridica C (posizione economica C1) a tempo indeterminato e pieno (bando pubblicato con nota prot. n. 179685 del 16.11.2018 – **doc. n. 11**).

Va precisato che il concorso era stato indetto per la copertura di un solo posto, ma con successivi provvedimenti, il numero è stato modificato in aumento (si veda doc. n. 6).

Il bando prevedeva che tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara sarebbero state effettuate per il tramite del sito internet del Comune di Pescara (art. 4), che, in relazione al numero delle domande, si sarebbe eventualmente svolta una preselezione dei candidati e che sarebbero stati ammessi alle successive prove concorsuali i primi 50 candidati in ordine di punteggio (art. 6).

Successivamente, il concorso si sarebbe articolato in due prove scritte, una prova orale e una verifica sulla conoscenza della lingua inglese e dei basilari strumenti informatici.

I punteggi delle prove scritte dovevano attribuirsi in trentesimi e avrebbero conseguito l'ammissione alla prova orale quanti avessero conseguito un punteggio pari a 21/30 in ciascuna prova scritta.

La commissione veniva nominata con provvedimento Reg. Gen. n. 624 del 24.04.2019 (**docc. nn. 12 e 12 bis**).

I ricorrenti, presentata rituale domanda e ammessi al concorso (**doc. n. 13**),

partecipavano con esito positivo alla prova preselettiva, i cui risultati venivano pubblicati sul sito dell'Ente in data 03.05.2019 (**doc. n. 14**).

L'elenco degli ammessi alle prove scritte era reso noto con determinazione Reg. Gen. 1844 del 25.09.2019, pubblicata in data 04.10.2019 (**doc. n. 15**)

Con determinazione n. 264 del 03/10/2019, pubblicata sul sito in data 04.10.2019, si stabilivano le date di svolgimento delle prove scritte alle date del 21 e 23.10.2019.

In data 21.10.2019, si riuniva la commissione di concorso che, in seduta riservata, predisponendo tre tracce di esame e predeterminava tre distinti criteri di valutazione degli elaborati: il primo fondato sul grado di conoscenza tecnico-normativa della materia, il secondo sulla completezza ed esaustività dello scritto e il terzo sulla capacità espositiva e di sintesi del candidato (doc. n. 7).

Precisava la commissione che *“il voto attribuito a ciascuna risposta sarà formato dalla somma dei criteri sopra indicati”*.

Alle ore 10:30 veniva aperta la seduta e introdotti i candidati, già identificati tramite esibizione del documento di riconoscimento di cui la commissione acquisiva una copia fotostatica.

A ciascun candidato venivano forniti, rispettivamente: *“una penna di colore blu - n- 4 bar code – fogli che vengono firmati e vidimati dal presidente della commissione consegnati nel numero tassativo di 3 per ogni candidato - una busta grande per contenere il compito redatto – una busta piccola per contenere il modulo anagrafico del candidato – un modulo anagrafico da compilare e sottoscrivere prima dell'inizio della prova”*.

Va sin d'ora precisato che al di sotto del bar code era presente un numero composto in alcuni casi da due cifre, in altri da tre cifre e in altri ancora da quattro

cifre (si veda stralcio elaborati della prima prova – **doc. n. 16**). Del pari va evidenziato che, alla data di svolgimento delle prove scritte, in commissione erano presenti il Comandante uscente del Comando di Polizia Municipale del Comune di Pescara in qualità di Presidente della Commissione e un altro dirigente della Polizia Municipale di Pescara con funzioni di segretario. Molti dei candidati partecipanti alla prova scritta erano già da diverso tempo in servizio presso il Comando di Polizia Municipale di Pescara.

La commissione, ultimate le operazioni preliminari, dava pubblica lettura del vademecum della prova. In sostanza veniva richiesto ai candidati di apporre un bar code sulla scheda anagrafica e uno su ogni singolo foglio consegnato. La commissione, a seguito dell'apposizione dei bar code, invitava i candidati ad inserire la scheda anagrafica nella busta piccola, di chiuderla e di inserirla a sua volta nella busta grande. In sostanza, la scheda anagrafica veniva inserita nella medesima busta in cui erano destinati a confluire i compiti dei candidati. Tale ultima busta, in assenza di qualsivoglia sigillo, veniva inserita insieme alle buste degli altri candidati in un più grande plico.

Ogni appunto sulla prova poteva essere preso dai candidati sul foglio “vademecum” ovvero sul foglio consegnato per la traccia. All’esito della prova scritta entrambi i fogli sono stati trattenuti dalla commissione.

Sorteggiate le tracce di esame, alle ore 11:53 si dava inizio alla prova. Al completamento della stessa, ciascun candidato provvedeva ad inserire i tre fogli contenenti l’elaborato nella busta grande, già contenente la busta con la scheda anagrafica.

La commissione quindi inseriva tutte le buste grandi in un plico.

La seconda prova scritta, come da calendario, si svolgeva il successivo

23.10.2019. La commissione, predispose le tracce e criteri di valutazione già utilizzati per la precedente prova, alle ore 9:30 ammetteva all'ingresso della struttura i candidati. Anche in questo caso, previa identificazione, ai candidati venivano consegnati *“n- 4 bar code - una busta grande per contenere il compito redatto – una busta piccola per contenere il modulo anagrafico del candidato – un modulo anagrafico da compilare e sottoscrivere prima dell'inizio della prova”*.

Così come avvenuto per la prima prova scritta, anche in questa occasione il bar code apposto sulla scheda anagrafica e sui fogli presentava un numero composto da due, tre o quattro cifre.

La prova si svolgeva con modalità identiche a quella precedente e in modo identico veniva chiesto ai candidati di operare con le schede anagrafiche, i fogli contenenti gli elaborati e quelli recanti il vademecum e la traccia (doc. n. 8).

Il 20.11.2019, la commissione di riuniva in seduta riservata per la valutazione della prima prova scritta. Aldilà dell'apertura, sospensione, chiusura e rinvio della sessione di correzione alla data del 22.11.2019, il verbale non riporta nessuna delle attività poste in essere.

Del pari, nulla chiarisce il verbale del successivo 22.11.2019 (doc. n. 9).

Con provvedimento pubblicato in data 28.11.2019 sul sito internet del Comune di Pescara veniva pubblicato l'elenco degli ammessi alla prova ora (doc. n. 2).

A tale data i ricorrenti apprendevano di non essere stati ammessi alle successive prove selettive.

Ognuno di essi formulava istanza di accesso agli atti amministrativi e, in particolare, il sig. Manuel De Simone richiedeva copia di tutti gli elaborati predisposti dai candidati, *“i criteri stabiliti dalla commissione per la correzione*

delle prove; i verbali relativi alle prove di tutti i candidati ammessi e non” (**doc. n. 17**).

La P.A. pubblicava le tracce e i criteri di valutazione delle prove in data 13.12.2019.

Il Comune riscontrava l’istanza con p.e.c. inviata il 30.12.2019.

Nelle more dell’ostensione della documentazione richiesta, l’Amministrazione provvedeva all’espletamento delle prove orali, alla valutazione delle stesse, all’approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito (docc.ti da n. 1 a n. 6).

E’ incontestabile interesse dei ricorrenti di veder annullati gli atti impugnati e dunque quantomeno a veder ripetuta la prova scritta, poiché ad essi è stata preclusa la possibilità di partecipare alle prove orali e dunque di confluire nella graduatoria di merito, con conseguente impossibilità di essere successivamente assunti a scorrimento dal Comune di Pescara sia di essere chiamati a anche presso altri Enti Locali (**docc. nn. 18 e 19**).

*** **

Tutto quanto sopra premesso, i suindicati ricorrenti, come rappresentati, difesi e domiciliati, insistono per l’annullamento degli atti di concorso impugnati, siccome illegittimi, anche alla luce dei seguenti

MOTIVI

Motivo primo: Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione e falsa applicazione di ogni norma e principio in tema di tutela dell’anonimato, della trasparenza e dell’imparzialità della P.A. nei concorsi pubblici. Eccesso di potere per irragionevolezza. Sviamiento.

Ammessi al concorso (doc. n. 13), esperita positivamente la preselezione

(doc. n 14) e all'esito delle operazioni della commissione di elaborazione dei criteri di valutazione, partecipavano alle prove scritte **88 candidati** (si vedano elenco ammessi alla prova scritta – docc. nn. 15 – verbali di commissione – docc. nn. 7 e 8).

Introdotti nella struttura deputata allo svolgimento delle prove scritte e ritualmente identificati mediante documento di identità (di cui la commissione conservava agli atti una copia fotostatica – si vedano docc. ti nn. 7 e 8), ai candidati veniva consegnato il materiale per la redazione dell'elaborato.

In particolare, come premesso, a ciascun candidato venivano affidati *“una penna di colore blu - n- 4 bar code – fogli che vengono firmati e vidimati dal presidente della commissione consegnati nel numero tassativo di 3 per ogni candidato - una busta grande per contenere il compito redatto – una busta piccola per contenere il modulo anagrafico del candidato – un modulo anagrafico da compilare e sottoscrivere prima dell'inizio della prova”*.

Dei 4 bar code consegnati, uno andava applicato sulla scheda anagrafica e i restanti su ciascuno dei tre fogli destinati alla raccolta dell'elaborato.

Si desume dalla visione dello stralcio degli elaborati che ogni candidato possedeva 4 talloncini con un codice a barre nella cui parte sottostante era presente un numero composto da un minimo di 2 cifre ad un massimo di 4 cifre.

Ad esempio, per la prima prova scritta, la ricorrente sig.ra Cellucci si vedeva assegnare un talloncino con il bar code e sottostante numero 351.

Il numero 351 era riportato su tutti e tre i bar code applicati sui fogli e anche sul bar code apposto sulla scheda anagrafica.

In sostanza, per la prova scritta, la sig.ra Cellucci era identificata con un bar code e il codice numerico 351.

Analogo discorso può spiegarsi per tutti gli altri candidati relativamente ad entrambe le prove scritte (si veda estratto delle prove di esame – doc. n. 16).

Le circostanze in parola inducono a ritenere che sia non stato rispettato il principio dell'anonimato che nei concorsi pubblici è caratterizzato da marcata coerenza: il codice era solamente numerico (e non alfanumerico), era composto da un numero di cifre minime, il numero dei partecipanti alle prove scritte era esiguo (appena 88) e, tra l'altro, buona parte degli ammessi alle prove orali, alle date delle prove, prestava e/o aveva prestato servizio presso il Comando di Polizia Municipale di Pescara (si veda elenco ammessi alla prova orale, ove sono spuntati i nominativi dei candidati già in servizio presso la P.M. di Pescara – doc. n. 2).

Dal Comando di Polizia Municipale di Pescara erano stati tra l'altro nominati ben due dei quattro membri di commissione, ovvero il Presidente e il Segretario, i quali avevano a vario titolo collaborato quotidianamente con buona parte dei candidati (si veda provvedimento di nomina della commissione doc. n. 12 bis).

Il codice numerico, composto da non più di quattro cifre consecutive (in alcuni casi tre e in altri addirittura due), identificativo anch'esso della prova di ciascun candidato, era visualizzabile e, pertanto, memorizzabile fin dall'inizio della prova, in quanto presente non solo sul foglio consegnato per redigere lo scritto risposte, ma su ogni altro modulo fornito al candidato per lo svolgimento della stessa e, cioè, in particolare, sul c.d. foglio di controllo utilizzato dal candidato per prendere appunti o eseguire operazioni utili per lo svolgimento del test e persino sul modulo anagrafico. La brevità del codice numerico era estremamente agevole in considerazione della sua particolare brevità.

La commissione era in possesso della copia fotostatica del documento di

identità dei candidati, cui è stata riconsegnata ai banchi durante l'appello e dunque successivamente alla consegna dei codici a bar.

In definitiva, sussistono molteplici elementi idonei a perfezionare un pericolo “potenziale” e non soltanto astratto di “apparentamento” tra elaborati e candidati.

D'altronde, appare francamente un paradosso che la commissione si sia prodigata prima dell'avvio delle prove ad ammonire i candidati dall'apposizione di segni di riconoscimento, quando il semplice codice numerico ne consentiva una rapidissima identificazione.

Le norme poste a presidio del principio dell'anonimato per giurisprudenza consolidata recano una intrinseca natura cautelare in quanto intese a scongiurare che anche in astratto possa verificarsi una violazione della segretezza della prova, alla stregua delle norme penali sui reati di pericolo, non occorrendo dunque che in concreto venga accertato che sia stata effettivamente consumata una infrazione dell'anonimato.

Per il Consiglio di Stato, infatti, la mancata rigorosa osservanza della regola dell'anonimato costituisce violazione rilevante ex se, *“senza che sia necessario (per inferirne l'illegittimità) ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli”* (Consiglio di Stato, Sez. VI, 6.4.2010, n. 1928), rimarcandosi in tal senso la non riconoscibilità, anche ipotetica, dell'autore degli scritti costituisce *“garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico”* (Cons. St. n. 1928/2010 cit.), evidenziandosi al riguardo *“la valenza della garanzia dell'anonimato quale diretto portato del criterio generale di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve*

operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi, anche potenziali, di condizionamenti esterni” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 11.7.2013, n. 37647).” (Tar Lazio – Roma, Sez. III bis, 29.11.2019, n. 13721).

La giurisprudenza appena citata si fonda su un precedente per alcuni tratti analogo a quello in esame e, segnatamente, il test di ammissione ai corsi di laurea in medicina per la sessione 2013/2014: in tale circostanza un codice alfanumerico, sebbene composto di più cifre, era stato applicato tanto sulla prova scritta quanto sulla scheda anagrafica. Tale circostanza era stata ritenuta sufficiente ad inficiare la legittimità del procedimento di valutazione per violazione del principio dell’anonimato e della trasparenza delle procedure selettive.

E’ appena il caso di sottolineare che il numero dei partecipanti al test di ammissione ai corsi di laurea in medicina era certamente e di gran lunga superiore a quello dei partecipanti al concorso indetto dal Comune di Pescara. Nella vicenda in esame, si rammenta, i candidati che hanno svolto la prova scritta sono appena 88 e buona parte di essi aveva quotidianamente prestato servizio presso il Comando di Polizia Municipale di Pescara.

Inoltre, per il concorso indetto dalla resistente, la correzione dei test presupponeva un processo valutativo e non meramente automatizzato, avvenuto in due successive sedute riservate, di cui i verbali di commissione non forniscono alcuna descrizione, se non quella limitata all’orario di apertura e chiusura.

Ritiene la scrivente difesa che si sia perfezionata una piena violazione del principio dell’anonimato, da cui discende l’annullabilità delle prove scritte e di tutti i seguenti atti di concorso.

E’ nota alle parti ricorrenti l’esistenza di alcuni pronunciamenti negativi in materia di violazione del principio dell’anonimato delle prove concorsuali in

relazione alla presenza sui fogli di risposta di un codice alfanumerico che, associato ad ogni candidato, avrebbe reso conoscibile la paternità di ciascun elaborato (TAR Campania – Napoli – Sezione II – Sentenza del 09.07.2015 n.3647).

In realtà, è proprio l'analisi di detto arresto e di altri simili a suffragare la fondatezza del presente gravame.

Basti osservare che, nel caso in esame, ogni singolo candidato conosce il proprio codice sin dall'avvio della prova scritta (ragion per cui lo stesso poteva facilmente, molto facilmente essendo un mero numero a due / tre cifre, memorizzarlo, quindi comunicarlo a terzi). Inoltre, detto codice poteva immediatamente essere visto e memorizzato da qualsivoglia membro della commissione o della vigilanza e conseguentemente associato al singolo candidato (non trattavasi affatto di un complesso codice alfanumerico ... ma di un mero numerino a due / tre cifre). Nel caso di specie, non trattavasi neanche di domande a risposta multipla la cui correzione era delegata a procedura informatica (procedura scevra da valutazioni influenzabili dalla conoscenza del nominativo del candidato) oppure a risposta aperta, ma delegata ad altri componenti della Commissione che non assistono all'espletamento della prova e quindi impossibilitati a dare un volto e un nominativo al numero stampato sotto il codice a barre.

Nella fattispecie di causa è possibile sostenere che è stato compiuto un uso improprio del “codice a barre”, sul punto soccorre proprio la Sentenza appena citata *“in applicazione di massime di comune esperienza, le complesse caratteristiche grafiche del codice segreto assegnato a ciascun candidato (costituito da un codice a barre e da una serie alfanumerica) rendevano del tutto*

remota la possibilità di una relativa memorizzazione in funzione di un successivo abbinamento col nominativo del candidato, anche tenuto conto dell'elevato numero dei candidati ... né di influire sulla correzione degli elaborati, affidata esclusivamente al consorzio interuniversitario Cineca, con modalità elettroniche”.

Complessità della serie in modalità alfanumerica, abbinamento in un momento successivo del codice a barre al candidato, numero elevato dei concorrenti, valutazione automatica delle prove, commissione esterna, sono gli elementi di sfavore individuati dal Consiglio di Stato (per tutte, C.d.S., sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 315).

Ma dette circostanze non sono affatto riferibili alle prove scritte oggetto di giudizio; difatti, le modalità operative oggetto del vaglio giudiziale, non solo in astratto, ma anche in concreto, risultano di fatto oggettivamente lontane da quelle che sono le regole minime dell'anonimato e della segretezza delle operazioni concorsuali e ciò in aperta violazione dei principi di imparzialità delle valutazioni e di parità di trattamento tra i candidati che invece devono essere propri di ogni procedura selettiva.

*** **

La violazione del principio dell'anonimato emerge anche da un'altra circostanza.

Si rammenta che la commissione aveva imposto ai candidati di utilizzare per la “brutta copia” e/o per gli appunti non i 3 fogli destinati alla raccolta della prova, bensì il foglio contenente la traccia d'esame ovvero quello recante il vademecum.

Ebbene, tali stampati, sul cui retro i candidati erano abilitati a scrivere

liberamente, non sono stati vidimati, non sono stati timbrati e soprattutto sono stati ritirati all'esito della prova dalla commissione sciolti e senza che venissero previamente inseriti nella busta da ogni singolo candidato.

Dai verbali non è possibile desumere granchè rispetto alle operazioni di valutazione (si vedano docc.ti nn. 8 e 9).

Anche in questo caso si è concretizzato un serio rischio alla garanzia dell'anonimato, poiché i fogli del vademecum e della traccia avrebbero potuto contenere qualsivoglia segno di riconoscimento che ad oggi è impossibile verificare.

*** **

Motivo secondo: Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione e falsa applicazione del Regolamento delle selezioni pubbliche per l'accesso all'impiego nel Comune di Pescara. Violazione e falsa applicazione degli artt. 19, commi 5 e 7, 21 e 22 del Regolamento. Violazione e falsa applicazione di ogni norma e principio in tema verbalizzazione delle operazioni di concorso.

Dispone l'art. 19 del Regolamento delle selezioni pubbliche per l'accesso all'impiego nel Comune di Pescara che *“Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza assoluta di voti e a scrutinio palese. E' esclusa la possibilità di astenersi. Il Presidente e i due componenti hanno diritto di voto in ciascuna fase della selezione e su tutte le prove”* (art. 19, commi 5 e 6).

“Di tutta l'attività svolta e delle decisioni prese dalla Commissione, anche nel giudicare le singole prove, si rende conto nel verbale sottoscritto dai commissari e dal segretario, che ne cura la redazione materiale. Inoltre è attribuita al segretario la responsabilità della custodia degli atti, documenti ed elaborati in conformità alle indicazioni espresse dal Presidente” (art. 19, comma

7).

L'art. 21 del Regolamento, in relazione alle operazioni di verbalizzazione, stabilisce che *“Di ogni seduta della Commissione il Segretario redige verbale, nel quale devono risultare descritte tutte le fasi procedurali”*.

Infine, i commi 5 e 6 dell'art. 22 dispongono che *“i punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voto palese. Il punteggio da attribuire è quello risultante dalla somma dei voti espressi da ciascun componente la Commissione esaminatrice. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritte e pratiche e dal voto della prova orale cui si aggiungerà il punteggio relativo ai titoli ,ove previsti”*.

La commissione, nel pubblicare in data 13.12.2019 i criteri di valutazione, aveva chiaramente stabilito che sarebbero stati ammessi alla prova orale i candidati che avessero conseguito in ciascuna prova scritta un punteggio minimo per entrambe pari ad 21/30.

“La Commissione precisa, inoltre, che al quesito proposto nella prova verrà attribuito un punteggio complessivo sino a 30 punti, risultante dalla media dei voti di tutti i componenti” (si veda doc. n. 4).

I verbali di commissione sono stati resi ostensibili soltanto all'esito di istanza di accesso agli atti amministrativi (si vedano alcune delle istanze formulate dagli istanti – docc. nn. 20, 21 e 22).

L'amministrazione ha riscontrato le richieste con note inviate a mezzo p.e.c. il successivo 30.12.2019 (docc. nn. 23 e 24).

Ebbene, i verbali di valutazione si pongono in insanabile contrasto con la lettera del regolamento comunale e delle stesse norme che si era imposta la commissione.

Con particolare riferimento a quelli di correzione delle prove scritte, essi non contengono alcuna indicazione diversa da una mera cronologia delle operazioni di apertura e chiusura della seduta.

Non un solo accenno, come detto, rispetto alle attività di apertura, chiusura, risigillatura e conservazione dei plichi (a seguito della sospensione dei lavori ovvero del rinvio al 22.11.2019 delle operazioni di valutazione).

Non una parola nemmeno sui voti espressi dal singolo commissario.

Anche alla luce di tali considerazioni, i provvedimenti impugnati devono reputarsi illegittimi e meritano pertanto di essere annullate tutte le operazioni di commissione concernenti la valutazione delle prove scritte, con conseguente invalidità della graduatoria degli ammessi alla prova orale e della graduatoria finale di merito.

*** **

Sulla domanda di misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. da confermarsi in sede di udienza camerale collegiale.

Per quanto attiene il *fumus boni iuris*, ci si riporta a quanto sinora esposto.

In relazione alla sussistenza del *periculum in mora*, si evidenzia che, alla luce del bando, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito avvenuta il 31.12.2019, la P.A. invita gli aventi diritto alla presentazione della documentazione utile alla sottoscrizione del contratto, assegnandogli un termine di giorni 30.

E' di tutta evidenza che, nelle more della fissazione dell'udienza camerale di discussione dell'istanza di misura cautelare collegiale, con ogni alto grado di probabilità verranno stipulati i contratti individuali di lavoro. Del resto, si consideri che, nel caso del Comune di Pescara, le tornate di reclutamento per il

profilo in argomento, hanno una cadenza indefinita, tenuto conto che non c'è memoria degli ultimi concorsi per la copertura dei posti di istruttore di vigilanza – Categoria giuridica C (posizione economica C1) a tempo indeterminato e pieno; anzi, il concorso oggetto di causa era stato indetto per la originaria copertura di 1 solo posto e solo successivamente esteso a copertura di n.15 posti, soddisfacendo in questo modo il fabbisogno del personale per un numero ulteriormente indefinito di anni.

Ne deriva che, stante la tempistica di indizione di tali concorsi i ricorrenti non avrebbero certamente a breve l'opportunità di altre *chances*. Nella ponderazione degli interessi contrapposti, poi, va evidenziato che la misura in questione è altresì idonea a salvaguardare l'interesse pubblico sussistendo i presupposti di cui alla misura cautelare monocratica ex art. 56 cod. proc. amm. di gravi e irreparabili pregiudizi derivanti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, tenuto conto che sono imminenti le operazioni di nomina e sottoscrizione del contratto di lavoro. Con ogni evidenza, infatti, la conclusione del concorso è suscettibile di consolidare gli effetti discriminatori derivanti dall'ingiusta esclusione subita dai ricorrenti, cristallizzando così la lesione dei diritti e degli interessi di cui si chiede tutela con il presente giudizio. In attesa della fissazione dell'udienza camerale, pertanto, si chiede alla S.V. Ill.ma di voler adottare le misure monocratiche più idonee per assicurare tutela alle pretese azionate ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.

Inoltre, nell'ipotesi in cui l'Ecc.mo intestato Collegio, nell'ottica della concessione della misura cautelare, stabilisse la ripetizione delle prove scritte, si chiede che venga ordinato all'Amministrazione la sostituzione della commissione di esame, anche alla luce delle censure sopra esposte.

*** **

P.q.m., previa concessione di idonea misura cautelare, anche monocratica, si insiste per l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite.

Si producono i documenti di cui al suesteso atto come da foliaro.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene alla materia del pubblico impiego e, pertanto, è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta pari ad € 325,00.

Cappelle Sul Tavo (PE) / Pescara, 23.01.2020

(avv. Cesidio Buccilli)

(avv. Marcello Angelo Di Iorio)

I sottoscritti difensori dichiarano che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Cappelle Sul Tavo (PE) / Pescara, 23.01.2020

(avv. Cesidio Buccilli)

(avv. Marcello Angelo Di Iorio)

Firmato digitalmente da

**CESIDIO
BUCCILLI**

O = non presente
C = IT